



Comune di Delebio

REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATINI RISERVATI ALLE ATTIVITÀ DI VENDITA SPORADICHE E OCCASIONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.°22 del 05 giugno 2006

INDICE

art. 1 - Finalità regolamentari e fonti normative

art. 2 - Tipologie delle manifestazioni

art. 3 - Svolgimento delle manifestazioni

art. 4 - Disposizioni e norme generali

art. 5 – Sanzioni.

Art. 1 – Finalità regolamentari e fonti normative.

1. Il presente regolamento fissa la disciplina generale dei “mercatini” riservati ai venditori occasionali non professionali, ai barattatori, agli artigiani itineranti e ai semplici espositori; questi mercatini possono essere svolti in occasione di avvenimenti propri del territorio comunale oppure possono essere programmati allo scopo di rivalutare il paese, il centro storico, i vecchi nuclei urbani, le zone monumentali e le altre aree cittadine di interesse aggregativo, riproponendoli alla cittadinanza e al turismo provinciale attraverso l’introduzione di una funzione attrattiva stimolante e popolare.

2. Pertanto, per mercatini riservati ai venditori occasionali (forma di commercio sporadico e non professionale esclusa dalla disciplina del D.Lg.vo n.° 114/98 e dalla L.R. n.° 15/2000), agli artigiani itineranti, ai barattatori ed ai semplici espositori, il Comune intende specificatamente quelle particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche e/o private dalle quali devono essere espressamente esclusi i commercianti professionali.

3. Le finalità e i concetti enunciati nei precedenti paragrafi trovano la loro base e le fonti normative nei seguenti combinati disposti legislativi e ministeriali:

- l’art. 4 - comma 1, punto b) - del D.Lg.vo n.° 114/1998 (sostitutivo dell’art. 1 - comma 1°, punto 2° - della L. n.° 426/1971, ora abrogata), definisce come commercio al dettaglio “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione (es.: su suolo pubblico) direttamente al consumatore finale”;
- le circolari del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato n.° 2264 in data 08.03.1972 e n.° 3334 in data 08.04.1994, emanate in vigenza della L. n.° 426/71 abrogata e sostituita ora dal D.Lg.vo n.° 114/98, recitano: <<l’art. 1 della L. n.° 426/1971 (ora art. 4 del D.Lg.vo n.° 114/98) stabilisce che “*esercita l’attività di commercio al dettaglio chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende...*”; si tratta di una norma che delinea la figura del “commerciante”>>; <<ai fini dell’applicazione della legge, deve tenersi presente che mentre è pienamente soggetto alle sue norme colui che esercita le attività da essa previste anche in modo saltuario e provvisorio, non vi è invece soggetto colui che, esercitandole in modo del tutto sporadico e occasionale, non conferisce alle attività in questione il carattere della professionalità>>;
- da quanto sopra esposto risulta che i soggetti i quali vendano prodotti ai consumatori “in modo del tutto sporadico e occasionale”. non sono sottoponibili all’autorizzazione commerciale (né ora alla preventiva comunicazione);
- le definizioni contenute nei punti precedenti, peraltro, valgono non solo nei casi di esercizio dell’attività in negozi, ma anche nei casi di esercizio dell’attività su aree pubbliche, dato che la citata L. n.° 426/1971 (ora D.Lg.vo n.° 114/1998) è normativa di carattere generale per l’intero settore del commercio;
- i casi di cui al punto precedente devono essere necessariamente sottoposti alle norme che regolano l’uso del suolo pubblico (e alle valutazioni discrezionali dell’ente proprietario) qualora il suolo sia occupato per effettuare le operazioni di vendita in argomento (vale a dire quelle con carattere non professionale, sporadico e occasionale);
- le interpretazioni ministeriali contenute nelle circolari emanate in vigenza della L. n.° 426/1971 in relazione al concetto di professionalità e di non professionalità nell’esercizio del commercio al dettaglio, sono oggi parimenti applicabili anche in vigenza del D.Lg.vo n.° 114/1998.

Art. 2 – Tipologie delle manifestazioni.

1. Le manifestazioni descritte al punto precedente possono essere promosse dall’ente comunale e/o

da associazioni ed organismi vari, sono autorizzate con apposito atto della Giunta Comunale, nel corso dell'intero anno solare, e possono riguardare i venditori occasionali, gli artigiani itineranti, i barattatori, i semplici espositori ovvero gli operatori che espongono per la vendita prodotti di personale e propria fattura artigianale, dell'ingegno a carattere creativo, dell'arte, come quadri, oggetti in legno, in vetro, in ferro battuto, in cera, in ceramica, composizioni floreali, ecc., comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per poter partecipare alle manifestazioni in argomento, i singoli soggetti interessati dovranno sottoscrivere apposito atto di notorietà ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione" dichiarando, ove ricorra il caso, quanto segue:

A - (PER I VENDITORI OCCASIONALI E PER I BARATTATORI):

- di non essere iscritto in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali professionali, presso nessuna Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli trattati; pertanto di non esercitare l'attività del commercio al dettaglio di detti articoli in forma professionale, bensì di praticarla in modo sporadico (commercio occasionale), non sottoponibile quindi alla disciplina commerciale contenuta nel D.Lg.vo n.° 114/1998 il quale, viceversa, regola le attività di commercio in forma professionale e continuativa;
- di non esporre e di non porre in vendita prodotti che non siano il risultato e l'opera della propria creatività ed ingegno (hobbies), così come consentito dall'art. 4 - comma 2° - del D.Lg.vo n.° 114/1998;
- di non esercitare alcuna forma di attività commerciale al dettaglio ma soltanto scambio di oggetti (baratto).

B - (PER GLI ARTIGIANI PRODUTTORI SU AREA PUBBLICA):

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della Provincia di _____ in qualità di artigiano che esercita per mestiere la produzione di oggettistica in forma itinerante su area pubblica e di porre in vendita, pertanto, esclusivamente gli articoli prodotti con tale modalità (ex art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.).

C - (PER GLI ARTIGIANI PRODUTTORI SU AREA PRIVATA):

- di essere iscritto nel registro Albo Imprese Artigiane (A.I.A.) presso la Camera di Commercio della Provincia di _____ in qualità di artigiano che esercita per mestiere la produzione in forma _____ fissa _____ su _____ area _____ privata _____ dei _____ seguenti _____ articoli _____ nel laboratorio sito nel comune di _____ e, pertanto, di volere usufruire dell'eventuale posteggio sul mercatino esclusivamente per l'esposizione pubblicitaria dei propri prodotti artigianali escludendo qualsiasi operazione di vendita, ivi compresa la sottoscrizione e la raccolta degli ordinativi d'acquisto.

D - (PER TUTTI):

- di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

3. Con l'apposito atto della Giunta Comunale di cui al precedente punto 2.1, il Comune individua le aree da utilizzarsi per lo svolgimento dei mercatini e, a propria discrezione, ne stabilisce la durata, i generi merceologici, le modalità di assegnazione dei posteggi, i termini delle concessioni e le eventuali norme particolari e/o igienico sanitarie.

4. Non sono considerati mercatini (e pertanto non sono soggetti alla regolamentazione del presente regolamento) quelli che, in occasioni e ricorrenze religiose, si svolgono alle porte delle chiese o in spazi parrocchiali e sono effettuati da associazioni o gruppi di volontariato.

5. Qualora però le manifestazioni di cui al precedente punto 4 coinvolgessero, totalmente o in parte, aree pubbliche per le medesime varrebbero le norme regolamentari indicate nei precedenti paragrafi.

Art. 3 – Svolgimento delle manifestazioni.

1. Lo svolgimento delle manifestazioni denominate “mercatini” è subordinato, come prescritto nel precedente punto 2.1, ad apposita autorizzazione da parte del Comune (deliberazione della Giunta Comunale).

A tale scopo gli interessati (Associazioni, Enti, Organismi, Comitati, Gruppi o persone fisiche) devono inoltrare al Comune specifica richiesta scritta, di norma, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione medesima.

La richiesta dovrà contenere i dati identificativi completi del soggetto richiedente e tutte le indicazioni atte a connotare chiaramente la manifestazione, con particolare riferimento alla data e all’ora di svolgimento, alla tipologia, alla durata, alla localizzazione delle aree interessate, ai prodotti esposti e/o in vendita.

Prima dell’ora fissata per l’inizio della manifestazione, il soggetto organizzatore dovrà consegnare, al personale comunale addetto al controllo, l’elenco nominativo dei singoli partecipanti al mercatino allegando gli originali di tutte le relative autocertificazioni prescritte dal precedente art. 2 nonché tutte le corrispondenti fotocopie delle carte d’identità.

L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione potrà prevedere, se ne ricorra il caso, anche l’occupazione di aree pubbliche, opportunamente e preventivamente concordata e definita, che potrà essere utilizzata soltanto a titolo oneroso, ad esclusione degli eventi organizzati da parte di enti pubblici.

2. La richiesta per lo svolgimento di mercatini su aree pubbliche, di cui al paragrafo precedente, può essere inoltrata o per ciascuna singola manifestazione ovvero per un calendario programmato.

4. L’Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale, opera gli opportuni riscontri e verifiche in ordine agli adempimenti e alle autocertificazioni di cui al precedente articolo 2.2 anche in capo ai singoli partecipanti alla manifestazione.

5. Gli operatori, in ogni caso, hanno l’obbligo di osservare ogni disposizione relativa alla disciplina fiscale e igienico sanitaria prescritta dalle vigenti normative legislative e regolamentari in quanto compatibili ed applicabili alle particolari tipologie di vendita contemplate e disciplinate dal presente regolamento.

6. Il Comune si riserva di richiedere l’intervento, per i controlli e i riscontri di cui al precedente paragrafo 3.5, delle amministrazioni pubbliche competenti nelle materie fiscali e igienico sanitarie.

Art. 4 – Disposizioni e norme generali.

1. Le attività di vendita e/o di esposizione in qualsiasi forma esercitate sul territorio del Comune di Delebio, devono essere svolte nel rispetto delle norme di carattere igienico sanitario e non possono in alcun modo arrecare ostacolo alla viabilità e al pubblico interesse.

In particolare, ogni operatore è tenuto ad avere cura del luogo nel quale svolge la propria attività di vendita o di esposizione e a non depositarvi o abbandonarvi rifiuti di qualsiasi genere.

2. La fotocopia dell’autocertificazione relativa all’esercizio della vendita in forma sporadica non professionale, dell’artigianato itinerante, del baratto e dell’esposizione, deve sempre essere tenuta in possesso da parte di chi in quel momento svolge l’attività sul mercatino; l’autocertificazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 5 – Sanzioni.

1 Chiunque eserciti il commercio in forma professionale senza la prescritta autorizzazione incorre nelle sanzioni amministrative previste e stabilite dal D.Lg.vo n.° 114/1998, compresa anche l’eventuale confisca delle attrezzature e della merce.

Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in

vendita.

2. Tutte le violazioni alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal presente regolamento e dalle eventuali altre deliberazioni, determinazioni e ordinanze del Comune in materia, sono punite con la sanzione amministrativa e con l'immediata interdizione dal mercatino anche mediante ordini verbali degli Agenti della Polizia Locale.

Per l'individuazione della specifica sanzione si fa riferimento ai regolamenti comunali o alle leggi dello Stato e della Regione che costituiscono il sistema sanzionatorio amministrativo in vigore.

3. In caso di recidiva (seconda e successive infrazioni nell'arco di dodici mesi) all'operatore interessato sarà impedito di partecipare ai mercatini da un minimo di una volta ad un massimo di sei volte.

4. In presenza di eventuali riscontri negativi in ordine al contenuto delle autocertificazioni sottoscritte dagli operatori dei mercatini ai sensi del precedente art. 2, cioè nei casi di accertate dichiarazioni non veritiere, si procederà alla denuncia del soggetto responsabile all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.